



REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE FORENSE *(in vigore dal 28 luglio 2015)*

CAPO I

Iscrizione al Registro dei Praticanti

1 Il laureato che intenda avviarsi alla professione forense è tenuto a richiedere l'iscrizione nell'apposito Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, corredando la richiesta con i documenti di cui all'allegato elenco

2 Gli avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all'Albo sono tenuti a comunicare al Consiglio la propria eventuale disponibilità ad accogliere nello studio laureati aspiranti allo svolgimento del tirocinio, indicando l'ambito della propria prevalente attività.

Essi dovranno indicare al Consiglio:

a) come intendono ospitare l'aspirante tirocinante nel proprio studio, per consentire la preventiva valutazione del decoro della sistemazione e della correlata possibilità di utile svolgimento del tirocinio nello studio con la dignità e l'assiduità richieste

b) se presso il loro studio risultino eventualmente iscritti altri tirocinanti ai fini dell'esercizio della pratica

Di norma non è consentito ad un Avvocato ospitare presso il suo studio più di due praticanti avvocati. Il Consiglio si riserva la valutazione di ammissibilità della domanda di iscrizione di un terzo praticante quale ipotesi di eccezione, ed in funzione dell'anzianità professionale dell'Avvocato e dell'organizzazione complessiva del suo studio.

La pratica può essere svolta solo presso Avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo.

CAPO II

Modalità e svolgimento del tirocinio

1 PRINCIPI GENERALI

Il tirocinio professionale deve esser svolto con assiduità, diligenza, e riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e dalle norme vigenti, da intendersi qui espressamente richiamate.

Il tirocinio forense si articola in tre distinte attività: la frequenza di uno studio professionale; la partecipazione alle udienze; la frequenza con profitto, attestato dall'apposito diploma, del corso di formazione della Scuola Forense.

Il praticante, al momento dell'iscrizione, deve comunicare al Consiglio dell'Ordine se svolge attività subordinata, in quali giorni, in quali orari ed alle dipendenze di quale datore di lavoro; ove il praticante dovesse intraprendere attività di lavoro subordinato successivamente all'iscrizione, dovrà provvedere alle comunicazioni innanzi prescritte entro dieci giorni dall'inizio dell'attività lavorativa. Il praticante dovrà altresì indicare se svolge il tirocinio per l'iscrizione ad altri Ordini Professionali; se segue corsi di preparazione o specializzazione post-universitari; se svolge qualsiasi attività lavorativa a carattere continuativo.

Nell'attività dello studio il praticante deve impegnarsi con profitto, cercando di rendersi utile nell'attività del professionista presso cui svolge il proprio tirocinio. E' opportuno che al praticante che dia allo Studio un apporto professionale sia riconosciuto un compenso proporzionato allo stesso.

Il dominus dovrà favorire lo sviluppo di una professionalità autonoma del praticante, consentendogli di partecipare ad attività formative anche fuori dallo studio.

Le pratiche affidate dal dominus al praticante devono esser seguite con scrupolo e diligenza.

Il Consiglio dell'Ordine valuterà con i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei ed opportuni la veridicità delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e, soprattutto, dai Colleghi presso i quali il tirocinio viene svolto, nonché l'effettività dello svolgimento del tirocinio stesso.

A completamento di ogni semestre di tirocinio, il praticante è tenuto, a richiesta del Consiglio dell'Ordine, ad un colloquio con la Commissione Tirocinio Professionale Forense delegata a detto compito, vertente intorno a valutazioni e chiarimenti sul tirocinio svolto.

2 IL LIBRETTO DI PRATICA PROFESSIONALE FORENSE

Al momento dell'iscrizione, verrà rilasciato al praticante il libretto relativo alla Pratica Professionale Forense.



In esso il praticante deve annotare l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi decorrenti dall'iscrizione al Registro Speciale dei praticanti Avvocati.

Il libretto dovrà esser compilato con tre tipi di annotazioni:

- a) le udienze cui il praticante ha assistito;
- b) gli atti processuali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato. Al Consiglio dell'Ordine è discrezionalmente riservata la facoltà di richiedere al praticante di produrre copia – debitamente censurata nel rispetto del segreto professionale – degli atti da questi indicati nel libretto.
- c) Le questioni giuridiche – nel numero minimo di due per semestre – di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato.

Le annotazioni devono avere per oggetto le udienze e le questioni giuridiche trattate dall'Avvocato presso il quale è svolta la pratica .

Per le sole udienze penali, l'effettiva frequenza potrà essere attestata da qualsiasi Avvocato presente in udienza, ma dovrà essere accompagnata da una breve relazione del praticante sullo svolgimento dell'udienza stessa.

Il praticante è tenuto ad eseguire con tempestività le varie annotazioni.

Il libretto della pratica, completo in ogni sua parte, dovrà essere presentato al Consiglio per la convalida semestrale entro 30 giorni dal compimento del semestre. In caso di ritardata presentazione, il Consiglio valuterà le motivazioni addotte, ed ove ritenute le stesse ingiustificate avrà facoltà di ritenere compiuto il semestre solo alla data di effettiva presentazione del libretto. In caso di mancata presentazione del libretto, come pure in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuto tirocinio.

L'indicazione da parte del praticante sul libretto di pratica od in altre relazioni di circostanze non corrispondenti al vero comporta il diniego della convalida e sarà oggetto di valutazione disciplinare. Il dominus è tenuto sul proprio onore a verificare la corrispondenza al vero delle indicazioni contenute sul libretto di tirocinio, che sono oggetto di certificazione al termine di ciascun semestre di tirocinio. L'attestazione da parte del dominus sul libretto di circostanze non corrispondenti al vero costituisce illecito disciplinare sia per il dominus che per il praticante in quanto infrazione al dovere di lealtà e correttezza.

3 IL TIROCINIO PRESSO LO STUDIO PROFESSIONALE

Il tirocinio, che avrà la durata di diciotto (18) mesi, si svolge principalmente presso uno studio legale e sotto il controllo di un avvocato, e comporta il compimento delle attività proprie della professione.

Il professionista presso il quale viene svolto il tirocinio è impegnato sul proprio onore, anche in ossequio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica, ed a istruirlo consentendogli di esaminare gli incartamenti di studio della cause più rilevanti, di assistere alle udienze e, quando sia opportuno e consentito dal cliente, di assistere ai colloqui con il cliente.

La mancata osservanza di quanto innanzi può costituire motivo di responsabilità disciplinare.

Il praticante avvocato ha domicilio nello studio dell'Avvocato principale presso cui svolge il tirocinio, ed ivi riceverà, in via esclusiva, tutte le notificazioni e comunicazioni relative al tirocinio forense.

Delle comunicazioni e dei provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti il praticante avvocato sarà notiziato anche il dominus.

Il praticante è tenuto ad un'assidua frequentazione dello studio in aggiunta alla partecipazione alle udienze, con le modalità che indicherà all'atto della presentazione della domanda di iscrizione. In caso di variazione dei modi e tempi di frequenza il praticante avvocato dovrà darne immediata comunicazione scritta al Consiglio.

Qualora il praticante si trasferisca presso altro Avvocato, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine, allegando attestazione di frequenza sino a quel momento da parte del professionista dal quale il praticante si trasferisce, nonché dichiarazione del nuovo Avvocato che accoglie il praticante. L'eventuale tirocinio effettuato nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio per qualsiasi motivo, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso cui il tirocinio è svolto è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Il praticante avvocato è vincolato al segreto relativamente ad ogni informazione, dato o notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del tirocinio.



Nel caso in cui la mole di lavoro del dominus principale non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa o la sua attività sia svolta prevalentemente in un settore, il praticante dovrà integrare il tirocinio seguendo anche l'attività di altro Avvocato del medesimo studio del dominus principale o di altro Studio, previa richiesta del praticante ed autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

Il "secondo" dominus, anch'esso con almeno cinque anni di iscrizione all'Albo, deve dichiarare preventivamente all'Ordine la propria disponibilità a seguire il praticante e dovrà attestarne l'effettiva frequenza anche con riferimento all'assistenza alle udienze civili e penali.

4 LA PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE

Il praticante è tenuto ad assistere ad almeno 30 udienze nel corso di ciascun semestre di tirocinio.

Le Udienze dovranno essere così suddivise:

- Non meno di n. 10 Udienze Civili avanti il Tribunale e/o la Corte d'Appello. Tali Udienze dovranno essere tenute con il proprio dominus ovvero da quello individuato ex art. 41, comma 8, legge professionale (c.d. secondo dominus)
- Non meno di n. 10 Udienze Penali avanti il Tribunale e/o la Corte d'Appello. Di queste Udienze almeno 3 dovranno essere tenute dal proprio dominus ovvero da quello individuato ex art 41, comma 8, legge professionale (secondo dominus)
- Le restanti udienze avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, civile, penale, amministrativa, tributaria ovvero avanti Collegi Arbitrali e/o Organismi di Mediazione

Sarà considerata valida l'assistenza a non più di due udienze al giorno salvo che si tratti di udienze civili ovvero di udienze penali ove risulti difensore il dominus del praticante

Non potrà essere ritenuta valida ai fini del tirocinio l'assistenza ad udienze di mero rinvio ovvero di altre udienze nelle quali non venga svolta effettiva e significativa attività difensiva.

Con particolare riferimento alle udienze penali:

- Le c.d. "udienze filtro" saranno considerate valide fino ad un massimo di 2 esclusivamente nel corso del primo semestre di pratica
- L'assistenza a procedimenti definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta saranno considerati validi fino ad un massimo di 2 esclusivamente nel corso del primo semestre di pratica purché il praticante indichi nella relazione allegata al libretto l'intera istanza formulata formalmente.

Per i semestri successivi al primo potranno essere considerate valide le c.d. "udienze filtro" che affrontino eccezioni, questioni preliminari e/o altre questioni giuridiche relative all'ammissione delle prove di particolare interesse e/o complessità. Le medesime dovranno essere compiutamente e chiaramente riportate nella relazione allegata al libretto.

Saranno altresì considerate valide in tutti i semestri le "udienze filtro" ed i procedimenti definiti con sentenza di applicazione della pena su richiesta che vedano come difensore il proprio dominus ovvero quello individuato ex art. 41, comma 8, legge professionale purché l'avvocato attesti espressamente in calce al verbale allegato al libretto che il praticante abbia compiutamente esaminato la pratica in studio svolgendo attività nelle ricerche giuridiche, nella redazione di eventuali atti e sia stato opportunamente coinvolto nelle valutazioni inerenti le scelte processuali.

La presenza del praticante alle udienze dovrà esser comprovata quantomeno dalla firma nel libretto del tirocinio da parte dell'Avvocato come individuato al punto 2 che precede, ed eventualmente, sempre che sia possibile, per le udienze civili, dal verbale d'udienza da allegare in fotocopia al su indicato libretto o dalla firma del Magistrato sul libretto stesso.

Il praticante avvocato impegnato in attività estranee al tirocinio forense che indichi nel libretto l'assistenza ad un'udienza tenutasi in coincidenza temporale con l'attività di lavoro o con altro impegno denunciato, dovrà dare documentazione scritta del titolo (permesso del datore di lavoro, ferie, congedo o quant'altro) in base al quale ha potuto assentarsi dall'impegno extra tirocinio per assistere all'udienza.

La partecipazione alle udienze nel numero e con le modalità sopra specificate, salve le previsioni della convenzione per il Tirocinio presso i Magistrati, rappresentano condizione necessaria per il riconoscimento del semestre di tirocinio. Il Presidente della commissione praticanti del Consiglio dell'Ordine potrà, in casi particolari evidenziati da motivata istanza del praticante e/o nel caso di non gravi scostamenti dalle previsioni del presente articolo, disporre che il praticante integri il semestre con l'assistenza ad udienze nei trenta giorni successivi alla correzione ed alla riconsegna del libretto.

5 LA FREQUENZA ALLA SCUOLA FORENSE



Il praticante è tenuto a frequentare per diciotto mesi il corso di metodo e di alta formazione della Scuola Forense, istituita dal Consiglio dell'Ordine, adempiendo ai seguenti obblighi: partecipazione all'attività didattica durante tre semestri svolti in costanza di tirocinio professionale; frequenza minima dell'80% delle lezioni svolte durante i tre semestri dell'intero corso; partecipazione a tutte le simulazioni d'esame in aula; partecipazione all'esercitazione di massimazione delle sentenze; partecipazione ad almeno 6 esercitazioni facoltative assegnate durante i tre semestri dell'intero corso; superamento della verifica finale. L'esito positivo della verifica finale, attestato da apposito diploma sottoscritto dal Direttore della Scuola Forense, è titolo per il conseguimento del certificato di compiuto tirocinio ai sensi del presente regolamento.

6 LA FREQUENZA AI CORSI POST UNIVERSITARI

Il diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali di cui all'art. 16 D.L. 17.11.97 n°398 e successive modificazioni è valutato, ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato per il periodo di un anno.

7 LA PRATICA ALL'ESTERO

Il tirocinio professionale può essere parzialmente svolto, per non più di 6 mesi anche in altro paese dell'Unione Europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di Avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

L'iscritto che intende svolgere un periodo di tirocinio all'estero dovrà:

- a) richiedere la preventiva autorizzazione all'Ordine a svolgere il tirocinio all'estero per il periodo richiesto, dando indicazione dell'attività che andrà a svolgere
- b) la richiesta dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione del Collega presso il cui studio il praticante sarà accolto, nonché da quella dell'avvocato italiano presso cui il praticante è iscritto.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà altresì redigere nel libretto di tirocinio professionale una dettagliata relazione dell'attività svolta presso lo studio legale estero, controfirmata dal Collega straniero.

La frequenza dello studio di un Collega all'estero non esonera il praticante dall'obbligo di frequentazione delle udienze come previsto dal D.P.R. 101/90. In tal caso il numero delle udienze minimo richiesto sarà ridotto a venti (di cui dieci civili e dieci penali), ed in parziale deroga alla generale previsione potrà ammettersi che la presenza alle udienze sia concentrata, anziché diluita e da effettuarsi nel periodo di tirocinio precedente o successivo al periodo trascorso all'estero.

8 ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Nel periodo di svolgimento del Tirocinio il praticante avvocato, decorsi 6 mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo.

L'attività sostitutiva come sopra indicata può essere svolta in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e i quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore.

Dopo sei mesi dall'inizio del tirocinio il praticante può presentare domanda di abilitazione all'esercizio del Patrocinio sostitutivo.

L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro.

L'abilitazione all'esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

Il praticante decadrà automaticamente dall'esercizio del Patrocinio sostitutivo professionale al compimento del quinto anno dalla data di abilitazione.

9 CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

Al termine dei diciotto mesi il praticante potrà richiedere il certificato di compiuto tirocinio al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui ha svolto il medesimo.

In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.



Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di stato nella sede di Corte di Appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio.

Nell'ipotesi di svolgimento del tirocinio per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'Ordine aventi sede in distretti di Corte di Appello diversi, la sede dell'esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

10 VERIFICHE SULL'ESERCIZIO DEL TIROCINIO

Al fine di accertare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio il praticante avvocato verrà convocato dal Consiglio dell'Ordine per sostenere colloqui e verifiche da svolgersi secondo le direttive della delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 marzo 2006 per quanto compatibile con la legge n. 247/2012.

Un primo colloquio informativo con il praticante dovrà tenersi all'inizio della pratica, mentre colloqui di verifica, nel numero di tre, si svolgeranno: il primo dopo quattro mesi dall'inizio del tirocinio; il secondo ed il terzo rispettivamente dopo dieci e quindici mesi dall'inizio del tirocinio.

Qualora la Commissione in una delle verifiche dovesse riscontrare carenze nella preparazione del praticante, soprattutto in materia di norme deontologiche, dovrà riconvocare, dopo un mese, il praticante per una ulteriore verifica.

11 TIROCINIO PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

Il Praticante potrà espletare il tirocinio per il periodo massimo di 12 mesi prestando la propria attività presso le sezioni civili e penali ordinarie nonché presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pordenone come stabilito dalle apposite convenzioni stipulate dal COA con il Presidente del Tribunale di Pordenone in data 02.04.2015 e con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone in data 21.04.2015.

*I tirocinanti dovranno seguire 10 udienze civili ogni semestre, qualora stiano svolgendo il tirocinio nell'area penale, e 10 udienze penali ogni semestre nel caso in cui svolgano il tirocinio nell'ambito civile.**

12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE


Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 22 giugno 2015, entrerà in vigore il giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "regolamenti" ed avrà efficacia per i praticanti avvocati iscritti dal 1° gennaio 2015.

Modificato nella seduta del Consiglio dell'Ordine del 12 ottobre 2015.

IL PRESIDENTE
Avv. Rosanna Rovere



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Graziella Cantiello



**N.B.: art. 11 modificato con aggiunta frase in corsivo con delibera 12.10.2015.*